

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

REGOLAMENTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 74 DEL 20/12/1999;

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 30/03/2009;

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 28/04/2016;

Indice

TITOLI I - ENTRATE COMUNALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 - Individuazione delle entrate ordinarie

Art. 3 - Regolamenti specifici

Art. 4 - Determinazione aliquote, tariffe e prezzi

Art.5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate

Art. 7 - Modalità di riscossione

Art. 8 - Accertamento delle entrate

Art. 9 - Attività di riscontro

Art. 10 - Omissione e ritardo dei pagamenti

Art.11 - Dilazioni di pagamento

TITOLO III - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 12 - Forme di riscossione

Art. 13 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Art. 14 -Transazione di crediti derivanti da entrate ordinarie

Art. 15 - Rimborsi

Art. 16 - Procedure

Art. 17 - Esonero delle procedure

Art. 18 - Entrata in vigore

TITOLO I ENTRATE COMUNALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.Lgs.77/95 e successive modificazioni ed integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.52 del D.Lgs 446/97.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, indica la competenza sulla determinazione delle aliquote, tariffe, agevolazioni, individua competenze e responsabilità in conformità delle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere.

Art. 2

Individuazione delle entrate ordinarie

1. Le entrate comunali ordinarie sono costituite da:
 - A) rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - B) proventi dei servizi pubblici
 - C) corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - D) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità

Art. 3

Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Art. 4
Determinazione aliquote, tariffe e prezzi

1. Al consiglio comunale compete la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge. Qualora il Consiglio ne abbia determinato la disciplina generale ai sensi dell'art. 32 della legge 8 Giugno 1990, nr. 142, la competenza della loro determinazione annuale appartiene alla Giunta.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati le aliquote, i prezzi e le tariffe in vigore.

Art.5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente art. 4.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza di parte dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
3. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la eccezione del caso in cui la prescrizione di legge abbia carattere imperativo immediato.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita annualmente, mediante il piano delle risorse e obiettivi ai funzionari responsabili dei servizi.
2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 77/95.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata al funzionario responsabile del servizio per la formazione dei ruoli ed i ruoli saranno vistati per l'esecutività dal Funzionario responsabile dell'entrata.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446, il Funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 7 Modalità di riscossione

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune servizio di tesoreria;
 - e) giroconti, bonifici, accreditamenti, sistemi di pagamento elettronico od informatico, ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d) pagamento diretto a ditta concessionaria.

Art. 8
Accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro riscrittura tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 9
Attività di riscontro

1. I dirigenti responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente e del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art.52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
3. La Giunta comunale, su proposta motivata del responsabile del servizio, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art.10
Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme dovute al Comune, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11
Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di esecuzione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) Durata massima: ventiquattro mesi;
 - b) Per importi superiori ad € 3.000,00, valutata la situazione di difficoltà rappresentata dal debitore in fase di istruttoria, può essere richiesta la stipula di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari al debito da rateizzare, scadente non prima della fine del mese successivo a quello di scadenza dell'ultima rata;
 - c) Decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d) Inesistenza di morosità relative ad altre entrate ordinarie o a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute.

TITOLO III
RISCOSSIONE COATTIVA

Art.12
Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi natura tributaria, avviene:
 - quando la gestione dell'entrata è svolta indirettamente in proprio dal Comune e affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 del D.Lgs.

446/97, con la procedura indicata dal Regio Decreto 14.04.1910, nr. 639.

- quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione: con la procedura di cui al DPR 29.09.1973, n.602;
2. Il Comune può stabilire la riscossione di particolari entrate mediante l'Economo comunale od altri agenti contabili.

Art. 13

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati in apposita voce nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 14

Transazione di crediti derivanti da entrate ordinarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al proposito le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, comma 3, del D.Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 15

Rimborsi

1. Il rimborso di una entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta dell'utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti da leggi specifiche, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Art.16

Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di

contestazione di cui al precedente art. 10.

2. Tuttavia , le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza, sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.
3. I maggiori oneri riconducibili alle procedure di riscossione coattiva saranno posti a carico del soggetto debitore (spese notifica, interessi, iscrizioni ipotecarie, compensi al concessionario o al soggetto incaricato del recupero del credito, ecc)

Art.17

Esonero delle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed accessori, sia inferiore all'importo di Lire 20.000=complessive.
2. Il funzionario responsabile ne fa attergazione specifica negli atti.
3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.